



COMUNE DI SAN GIOVANNI ILARIONE

PROVINCIA DI VERONA

37035 - P.zza A. Moro 5 - Tel. N. 045/6550444-6550311 Fax. N. 045/6550533

**REGOLAMENTO PER L'APPLICAZIONE DELLA NORMATIVA
SULLE SANZIONI AMMINISTRATIVE PER VIOLAZIONE ALLE
DISPOSIZIONI DEI REGOLAMENTI E DELLE ORDINANZE DEL
COMUNE**

Approvato con delibera di consiglio comunale n. 31 del 18.09.2003, esecutiva.

Regolamento ripubblicato all'albo pretorio dopo l'esecutività della delibera di approvazione dal 21.10.2003 al 05.11.2003.

**Il Sindaco
Geom. Domenico Dal Cero**

**Il segretario comunale
Scarpari dr. Emilio**

SOMMARIO

ARTICOLO 1 - (Ambito di applicazione)

ARTICOLO 2 - (Procedimento)

ARTICOLO 3 - (Limite minimo e massimo delle sanzioni amministrative pecuniarie)

ARTICOLO 4 - (Importo delle sanzioni)

ARTICOLO 5 - (Sanzioni accessorie)

ARTICOLO 6 - (Esecuzione d'ufficio)

ARTICOLO 7 - (Norma finale)

ARTICOLO 1 (Ambito di applicazione)

1. Il presente regolamento disciplina il procedimento di applicazione delle sanzioni amministrative pecuniarie ed accessorie per violazione ai regolamenti comunali e alle ordinanze sindacali o determinazioni dei responsabili dei servizi diversi da atti necessitati espressamente previsti come tali e sanzionati da testi di legge nazionali o regionali, o espressione del potere di ordinanza del Sindaco ai sensi dell'art. 54 del decreto legislativo 18.8.2000, n. 267.

ARTICOLO 2 (Procedimento)

- 1. Il procedimento di applicazione delle sanzioni pecuniarie principali ed accessorie di cui al precedente articolo 1 è disciplinato dalle sezioni I e II del Capo I della legge 24.11.1981, n. 689.*
- 2. Il responsabile del servizio competente per materia emette ordinanza-ingiunzione o di archiviazione al termine del procedimento sanzionatorio amministrativo per violazioni a norme di cui all'art. 1.*
- 3. Ove si manifesti una insanabile situazione di incompatibilità competente ad emettere il provvedimento di cui al comma precedente è il Direttore Generale, ove istituito, ovvero il Segretario comunale del Comune.*
- 4. L'ordinanza-ingiunzione di pagamento o di archiviazione deve essere emessa entro il termine di anni uno decorrente dalla data di trasmissione del rapporto o degli scritti difensivi di cui rispettivamente agli artt. 17 e 18 della legge 24.11.1981, n. 689.*

ARTICOLO 3 (Limite minimo e massimo delle sanzioni amministrative pecuniarie)

- 1. In conformità all'art. 7bis del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, salvo diversa disposizione di legge, per le violazioni delle disposizioni dei regolamenti comunali, delle ordinanze sindacali – non adottate ai sensi dell'art. 54 decreto legislativo 18.8.2000, n. 267 - o determinazioni dirigenziali si applica la sanzione amministrativa pecuniaria del pagamento di una somma da € 25 a € 500.*
- 2. All'interno di tali limiti editali nei singoli regolamenti comunali possono essere stabilite sanzioni diverse per singole violazioni o gruppi di violazioni.*
- 3. Nella determinazione concreta dei limiti editali delle sanzioni di ciascun regolamento il limite edittale massimo deve corrispondere al sestuplo del minimo.*

ARTICOLO 4 (Importo delle sanzioni)

- 1. Per le violazioni alle norme dei regolamenti comunali, ordinanze sindacali o determinazioni dei responsabili dei servizi attualmente in vigore o di futura emanazione, per cui non siano state fissate sanzioni esplicite, si applica la sanzione del pagamento di una somma di denaro da € 25 a € 500.*
- 2. Le sanzioni proporzionali non hanno limite.*

ARTICOLO 5 (Sanzioni accessorie)

- 1. Nei regolamenti comunali, nelle ordinanze sindacali e nelle determinazioni dei responsabili dei servizi, salvo il richiamo a sanzioni accessorie già previste in testi di legge nazionali o regionali, possono essere autonomamente previste solo le sanzioni accessorie previste dagli articoli 20 e 21 della legge 24.11.1981, n. 689.*

ARTICOLO 6 (Esecuzione d'ufficio)

- 1. Per le violazioni alle ordinanze sindacali e dei responsabili dei servizi che prevedano obblighi di fare, dare o eseguire prestazioni a cui non sia stata data nei termini prescritti adeguata esecuzione da parte dell'obbligato, si procederà secondo le disposizioni di cui all'art. 54, comma 4, del decreto legislativo 18.8.2000, n. 267.*

ARTICOLO 7 (Norma finale)

- 1. Sono abrogate tutte le norme relative a sanzioni amministrative pecuniarie ed accessorie non compatibili con le disposizioni del presente regolamento contenuti in atti regolamentari o atti comunali.*